

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1983

**Presidenza del Presidente VALITUTTI
indi del Vice Presidente SPITELLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Supplenza e contratti del personale docente delle Università» (239)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

- (Valitutti-PCI)	Pag. 2, 3, 4 e passim
- (Spitella-DC)	16, 17
BIGLIA (MSI-DN)	5
CAMPUS (DC)	8, 12
GRECO (PSI)	5, 8
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3, 4, 6 e passim
PAPALIA (PCI)	2, 3, 4 e passim
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e passim
SPITELLA (DC)	5, 6, 9 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7, 11 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Supplenze e contratti del personale docente delle Università» (239)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Supplenze e contratti del personale docente delle Università».

Riprendiamo l'esame degli articoli sospeso nella seduta di ieri. Ricordo che eravamo giunti alla discussione sull'articolo 3.

PAPALIA. Signor Presidente, per semplificare la discussione ed arrivare rapidamente alle conclusioni, ho provveduto ad eliminare dall'emendamento da me presentato a tale articolo, mediante un sub-emendamento, gli elementi che erano maggiormente in discussione, lasciando intatti gli altri che possono anche essere discussi ed eventualmente accolti. Per comodità, vorrei soltanto dire che il testo dell'articolo 3 proposto dal Governo è ripreso dal mio emendamento: è infatti ripetuta tutta la prima parte del testo governativo fino alle parole «professori incaricati stabilizzati», modificando semplicemente alcune cose. In primo luogo, si propone di aggiungere, dopo le parole: «professore associato», le altre: «di cui al precedente articolo 52, quinto comma». Poi, per quanto riguarda la possibilità di chiamare i professori associati, propongo che si parli di professori «di ruolo». Infine propongo di aggiungere, dopo il termine: «stabilizzati», e dopo una virgola, le parole: «della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà, in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa Università ovvero di altra Università». Ho inoltre eliminato dal testo del mio emendamento le parole «nulla-osta di cui al precedente comma che deve essere concesso in riferimento», eccetera. Questa parte intendo sopprimerla perchè è sempre molto difficile stabilire il modo con cui si deve considerare utile e necessario un insegnamento; per cui, a questo punto, dicendo «sentito il CUN», che è l'unico strumento tecnico che può dare un parere, si può cancellare tutta questa parte del precedente testo, utilizzando invece l'ultima parte dell'emendamento che riguarda gli sdoppiamenti.

PRESIDENTE. Avrei un'osservazione da fare, ma prima vorrei conoscere il parere del relatore.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sui punti nei quali l'emendamento all'articolo 3 è stato riformulato da parte del presentatore e che innovano rispetto al testo del Governo vorrei pronunciare la mia

opinione di relatore. Anzitutto, l'espressione «della terza tornata» dovrebbe essere, in analogia a quanto è stato fatto nell'altro articolo, sostituita, sulla base del parere della 1^a Commissione con l'espressione: «delle tornate». Se si accetta questo emendamento, anche il riferimento all'articolo 52, che può essere opportuno anche se non necessario, deve essere corretto: non più come riferimento al quinto comma perchè tale comma è quello che riguarda soltanto la terza tornata, ma all'articolo nel suo insieme, quindi, occorre dire: «di cui al precedente articolo 52».

Quanto all'espressione: «di ruolo», che viene sostituita all'altra, «associato», a me sembra che la proposta nasca da una non chiara comprensione del significato del testo del Governo così come è stato proposto. Il Presidente ha già spiegato che la dizione del testo governativo dà il via ad una serie di ipotesi a cascata: infatti, se i posti sono vacanti, ossia non ci sono professori di ruolo, e non ci sono nemmeno professori associati, si va all'ipotesi dei supplenti. Quindi, questa seconda ipotesi, cioè la mancanza di professori associati, deve essere indicata; se si ripetesse nella seconda ipotesi il termine «professori di ruolo», cioè un'espressione comprensiva anche della prima, si renderebbe meno chiaro il senso dell'articolo.

PAPALIA. Siccome personalmente sono di parere diverso, secondo me sarebbe più opportuno lasciare il riferimento da me proposto.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Nella sostanza non cambia nulla, però, il testo governativo ha un suo rigore formale.

Il terzo elemento di novità è l'espressione: «sentito il CUN».

PRESIDENTE. Sembra che vi sia una ragione tecnica per sentire il parere del CUN che esiste anche nella precedente dizione, ma in forma molto fievole. Quindi, forse, questa espressione potrebbe essere lasciata.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Valgono però tutte le ragioni che ci hanno portato ad escludere l'eventualità del parere nell'articolo precedente, cioè le ragioni di simmetria e di coerenza che in una legge dovrebbero pur essere presenti. Occorre considerare che il parere arriva inoltre sempre tardi quando l'ipotesi è già rigidamente stabilita dalla legge, per cui il parere del CUN appare un inutile appesantimento di procedure. Se si inserisse anche qui la stessa formula che abbiamo inserito nell'articolo 1, ossia che il nulla-osta del Ministero debba essere collegato alle ragioni di necessità esistenti, si otterrebbe lo stesso risultato, cioè quello di un incisivo controllo, evitando però l'appesantimento di un parere che arriverebbe comunque a cose fatte.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Oppure, senza passare per il CUN, si potrebbe sentire, ad esempio, il Senato accademico.

PAPALIA. Chiedo di mantenere l'espressione: «sentito il CUN», perchè mi pare che il Ministero della pubblica istruzione non possa

avere nessun altro punto di riferimento, per il motivo tecnico, se non il CUN. D'altra parte, per quanto concerne il problema dei ritardi dei pareri, bisogna innanzitutto dire che si tratta di ritardi relativi e che, comunque, tutta l'attività dei pareri del CUN avverrebbe senza intralciare l'avvio alla supplenza dei docenti.

PRESIDENTE. Le sarei grato, senatore Papalia, se lei ci rispondesse in relazione ad un'osservazione, secondo me pertinente, fatta dal relatore in riferimento all'articolo 1 nel quale abbiamo effettivamente - anche con il suo consenso - eliminato l'intervento del CUN ritenendolo ritardatore e sostituendolo con una più approfondita dimostrazione da parte dell'Università interessata. Ora, le sarei grato se si volesse pronunciare su questa osservazione in quanto dobbiamo pur tener conto dell'esigenza di un'armonia nella legge.

PAPALIA. Signor Presidente, mi sembra che anche lei avesse notato una diversità tra il primo e il secondo degli articoli in questione; in effetti, anch'io ieri pensavo di poter ripetere in questo articolo la formulazione che era stata approvata per l'articolo 1. Con una riflessione più collegiale, però, il nostro Gruppo ha pensato che si sarebbe potuto togliere l'altro aggravamento delle condizioni pensando che questo fosse sufficiente a garantire che il Consiglio universitario nazionale adempisse sollecitamente ai suoi impegni.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Poichè questa non è una questione essenziale e condizionante l'approvazione nè per i proponenti, nè per il relatore, ritengo che essa possa essere risolta in sede di votazione. Abbiamo chiarito infatti quali sono i termini della scelta; personalmente, ritengo che il parere del CUN sia praticamente inefficace perchè destinato a giungere a cose fatte e viceversa sostituibile con maggiore efficacia ed incisività da un'accentrazione del controllo da parte del Ministero con riferimento alle effettive necessità sulle quali il nulla osta deve essere fondato. A questo punto, pertanto, ritengo sia inutile procedere nella discussione e propongo di risolvere la questione con il voto.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, potrebbe formulare a questo proposito un subemendamento all'emendamento del senatore Papalia soppressivo delle parole «sentito il CUN»? Se ho ben capito, il senatore Scoppola, come relatore, non si limita a proporre la soppressione dell'inciso ma desidera avanzare una formula sostitutiva.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La mia proposta è che l'espressione «previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN» venga sostituita dalla seguente: «previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al subemendamento del senatore Scoppola.

GRECO. Mi dichiaro favorevole al subemendamento presentato dal relatore, che prevede la soppressione del parere del CUN, in quanto ritengo che il Ministro - non ricorrendo a grande arbitrio o discrezionalità - assegni le supplenze laddove se ne presenti la necessità e l'urgenza; inoltre, egli - non dimentichiamolo - avrà l'obbligo di motivare le ragioni per le quali vi ha proceduto.

PAPALIA. Signor Presidente poichè non condivido le valutazioni fatte dal relatore, raccomando ai colleghi di approvare l'emendamento da me presentato.

BIGLIA. Desidererei un chiarimento; vorrei sapere se il nulla-osta del Ministro fa riferimento all'assegnazione delle supplenze o anche al nome di chi viene chiamato a fare la supplenza.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Biglia, si tratta di un nulla-osta di legittimità sulla supplenza, non sulla scelta del nome; è la procedura di assegnazione infatti che deve essere conforme alla legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento proposto dal relatore.

È approvato.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare alla Commissione che vi sono altre parti dell'emendamento Papalia che dobbiamo prendere in considerazione. Un altro punto infatti in cui tale emendamento si discosta dal testo governativo è quello in cui si fa esplicito riferimento alle supplenze assegnate a professori interni alla stessa facoltà o a professori esterni alla facoltà, o addirittura provenienti da altra università. Già ieri ho avuto modo di dire che anche in questo caso la questione non è di sostanza in quanto la formula usata dal Governo, non prevedendo alcuna limitazione, è comprensiva già di entrambe le ipotesi per cui non sarebbe necessario formularle; viceversa, il renderle esplicite potrebbe dar luogo in seguito a qualche incertezza interpretativa, come spesso avviene quando nelle leggi si dice più di quello che è strettamente necessario. Pertanto, la mia personale preferenza è per il testo del Governo, ma poichè non vi è questione di sostanza, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Perchè non vi è bisogno di specificarle come si è fatto nell'articolo 1?

SPITELLA. Perchè in tale articolo è richiamato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che prevede solo l'ipotesi delle supplenze interne.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non vi è necessità di esplicitare le due ipotesi in quanto l'articolo all'esame non prevede alcuna limitazione: per cui è evidente che tutti i professori che rientrano

nelle condizioni previste possono concorrere per la supplenza, tanto più se si esclude – come avevo già proposto di fare – il richiamo all'articolo 9 che è improprio.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PAPALIA. Dato che il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione, io mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, lei pertanto propone un subemendamento soppressivo del richiamo all'articolo 9?

SPITELLA. Se togliamo il riferimento all'articolo 9, io manterrei la specificazione contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Papalia.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Lasciamolo, se questo tranquillizza la Commissione.

SPITELLA. Siccome normalmente si parla di professori ordinari e di professori associati della facoltà, è meglio accettare la proposta del senatore Papalia.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Allora siamo d'accordo ed accettiamo l'espressione più specifica ed articolata del testo dell'emendamento Papalia.

PRESIDENTE. Devo dire, per lealtà intellettuale, che la possibilità di ricorrere ad altri Atenei rappresenta una autorizzazione che noi concediamo all'università, che mi preoccupa e non poco, tuttavia se l'abbiamo già ammessa per l'articolo 1, non possiamo non ammetterla anche in questo caso.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nel testo del Governo non è esclusa, pertanto nella sostanza non c'è differenza.

PRESIDENTE. Allora arrendiamoci alla perplessità del senatore Spitella e specifichiamo.

Per ragioni di chiarezza vorrei chiedere al senatore Papalia ed al senatore Scoppola se non sia il caso, dove si parla dei professori associati stabilizzati, di dire: «incaricati stabilizzati in attesa di giudizio ad associato». Ho questo scrupolo, perchè il non dirlo in un certo senso mi preoccupa, in quanto daremmo una conferma di stabilizzazione all'incaricato stabilizzato. In altre parole, la categoria dell'incaricato stabilizzato è morente, sta per esaurirsi, perchè tali persone o diventeranno associati oppure se ne andranno ed allora il non rendere palese che noi valorizziamo questa categoria provvisoria, ripeto, mi preoccupa.

ULIANICH. Signor Presidente, io desidererei richiamare la sua attenzione sull'inizio del testo dell'emendamento, dove si recita: «fino

all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità» e si evidenzia qui il periodo entro il quale sussistono ancora i professori incaricati stabilizzati, quindi non mi sembra che esista il problema cui lei si riferiva.

PRESIDENTE. Sono d'accordo allora nel ritenere superata la questione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. C'è una parte sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione, il testo Papalia ha lasciato cadere l'espressione finale dell'articolo 3 del Governo, là dove si legge: «sempre che per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo». Questa disposizione aveva - ed ha a mio giudizio, perciò io propongo che sia conservata - un effetto moralizzatore. si vuole cioè evitare che le facoltà si servano della supplenza per non mettere posti a concorso.

PRESIDENTE. Senatore Papalia, lei stesso dovrebbe desiderare questo.

PAPALIA. Allora si possono aggiungere nell'emendamento dove si legge: «della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà», le parole: «semprechè per l'insegnamento...».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. A mio parere l'espressione cui ci riferiamo andrebbe inserita all'inizio dell'emendamento, dove si dice: «gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione», continuando appunto con le parole «semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo». In ogni caso potremo meglio decidere in sede di coordinamento.

PAPALIA. Io mi dichiaro favorevole.

ULIANICH. Signor Presidente, ancora per quanto riguarda l'emendamento Papalia, mi sembra che cada la parte in cui si dice «nulla osta... eccetera» e rimanga invece quella che recita: «Non possono essere comunque coperti per supplenza ai sensi del presente articolo gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato».

Nel corso della discussione avevo dichiarato di essere favorevole perchè certamente non è nello spirito della legge servirsi della supplenza per insegnamenti non necessari nè frequentati e credo che anche il Governo dovrebbe esigere questo utile chiarimento.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dal momento che eliminiamo il riferimento al quinto comma dell'articolo 52, in cui si parlava della terza tornata, mi chiedo se per quanto riguarda

i giudizi di idoneità ad associato non si debba piuttosto fare riferimento all'articolo 51, che è quello di carattere generale. O non si mette nulla, o se si deve dire «di cui al precedente articolo» sarebbe opportuno, ripeto, fare riferimento all'articolo 51 che è l'articolo chiave dei giudizi di idoneità di associato.

Personalmente, ritengo che sarebbe meglio eliminare l'espressione: «di cui al precedente articolo», perchè non serve a niente; è meglio che cada del tutto.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, mi viene da osservare che forse occorre prestare attenzione all'espressione: «ai sensi del presente articolo», cioè ricordare che si sta modificando l'articolo 114, primo comma, perchè si sostituisce al primo comma di tale articolo la norma racchiusa in questo emendamento. Ora, personalmente ritengo sia esatto dire: «ai sensi del presente articolo». Nella parte finale, laddove si dice: «Non possono comunque essere coperte per supplenza ai sensi del presente articolo», forse si potrebbe ancor meglio specificare dicendo: «Non possono comunque essere coperte per supplenza ai sensi del presente comma gli insegnamenti sdoppiati», in quanto questo è un comma sostitutivo.

CAMPUS. Si potrebbe togliere completamente questo riferimento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sì, dato che questa norma si inserisce nell'articolo 114.

GRECO. Personalmente, sono d'accordo.

PRESIDENTE La cosa migliore, allora, è sopprimere questa parte.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sì, perchè potrebbe significare implicitamente che, ai sensi dell'articolo 9, si possano dare supplenze anche quando non ci sono studenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Papalia, così come è stato riformulato nel corso della discussione, tendente a sostituire l'articolo 3 del testo del Governo con un nuovo testo.

Ne do lettura:

Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della

pubblica istruzione motivato anche in relazione alla effettiva necessità, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà, in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato».

È approvato.

SPITELLA. Ho però un dubbio. Nell'ultimo comma dell'articolo 114, laddove si parla delle scuole a fini speciali e di specializzazione, si dice: «Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente articolo 9, anche se a tempo pieno». Non è che io non capisca bene quello che si vuol dire, ma siccome abbiamo modificato l'articolo 9, non so se adesso ci si trovi in contraddizione con quanto approvato, occorre stare bene attenti.

PAPALIA. Mi scusi, signor Presidente, ma l'emendamento fa riferimento all'articolo 114!

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di questo: credo che dovremmo avere una visione chiara di quali sono le disposizioni che riguardano le modalità di copertura di posti per le scuole di perfezionamento. Si vuole stabilire che queste innovazioni relative alle supplenze non incidano sull'organizzazione di tali scuole.

Vi è poi questa precisazione: «anche a tempo pieno» della quale francamente mi sfugge il significato, per cui ritengo che, siccome l'argomento costituisce il cuore del disegno di legge n. 57, non sia il caso di affrontarlo adesso.

SPITELLA. Non vorrei però, ripeto, che questa norma fosse in contraddizione con quello che abbiamo stabilito con riferimento all'articolo 9. Occorrono forse una rilettura e una riconsiderazione più attenta.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Abbiamo soltanto aggiunto, per quanto riguarda questa materia, la norma per cui la supplenza attribuita a professori a tempo definito è in ogni caso a titolo gratuito: questa è l'unica aggiunta che può incidere.

PRESIDENTE. Non c'è un nesso, perchè il comma finale dell'articolo 114 si riferisce alle scuole a fini speciali e di specializzazione che non entrano nel raggio di applicabilità del provvedimento che stiamo approvando.

SPITELLA. Facevo solo una semplice osservazione, ma comunque sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne dò lettura.

Art. 4.

Il disposto dell'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si intende applicabile fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professore associato, semprechè non sia possibile provvedere con le supplenze.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Papalia tendente a sopprimere l'articolo stesso.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, già nel corso della seduta di ieri ho anticipato il parere mio e, credo, della maggioranza. Mi ero dichiarato inizialmente contrario alla soppressione dell'articolo 4 sulla base di una preoccupazione, che le facoltà cioè di nuova istituzione, private di questo strumento delle supplenze, potessero trovarsi in difficoltà per la copertura di insegnamenti fondamentali. Abbiamo chiarito, nel corso della discussione e dell'analisi che abbiamo fatto di questo complesso meccanismo, che a questa esigenza già provvede l'articolo 100, nel quale vi è un'esplicita disposizione in favore delle facoltà di nuova istituzione. Quindi, a questo punto, le preoccupazioni che avevo espresso sono cadute, mentre viceversa rimane valido lo spirito che ha mosso i presentatori dell'emendamento, che personalmente condivido, credo anche a nome della maggioranza, di limitare l'uso dei contratti ai casi del tutto eccezionali, e, quindi, di riportare il contratto a quello che è il suo significato originario: strumento di cui l'università si deve avvalere per utilizzare competenze eccezionali esterne all'università stessa. Per queste due ragioni, dichiaro il mio consenso alla proposta di soppressione dell'articolo 4.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo in pieno con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

La procedura ci impone di mettere in votazione l'eventuale mantenimento dell'articolo. Metto pertanto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Do lettura dell'emendamento presentato dai senatori Spitella, Ulianich e Papalia, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo al testo presentato dal Governo:

«All'articolo 100, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la lettera c), è sostituita come segue:

Art.

“c) mediante trasferimento di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato o che abbiano superato tali giudizi, prescindendosi in quest'ultimo caso dal termine del triennio di servizio di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 22.

Nel caso di trasferimento di docenti già inquadrati in ruolo, la ripartizione dei posti nella fascia di associato viene modificata in conseguenza”».

PAPALIA. Tale emendamento è giustificato dal fatto che il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 consente l'utilizzazione di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi di idoneità. A questo punto, però, poichè vi sono già stati giudizi di idoneità, si possono utilizzare anche gli associati che sono stati sottoposti a tali giudizi.

SPITELLA. Secondo quanto dice il senatore Papalia sembrerebbe che, paradossalmente, gli incaricati stabilizzati in attesa del giudizio di idoneità possano accettare questi incarichi nelle università, mentre tale possibilità sarebbe negata per quelli già diventati associati.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che questa questione riguarda la attribuzione di insegnamenti nelle facoltà, o corsi di laurea, di nuova istituzione. Al riguardo, mi pare di poter confermare l'interpretazione or ora data dal senatore Spitella e cioè che sostanzialmente questo emendamento estende la possibilità del conferimento dell'incarico ad associati che siano già inquadrati in ruolo e che però non sono stati ancora assegnati. Infatti, noi abbiamo nelle nostre università due categorie di associati; la prima costituita da associati che sono stati inquadrati ed assegnati alle facoltà, la seconda da associati che, pur essendo stati inquadrati, sono ancora in attesa di assegnazione.

ULIANICH. Non sono stati inquadrati, bensì hanno maturato il diritto.

PRESIDENTE. No, senatore Ulianich, ecco la distinzione: con questo emendamento si vuole estendere il raggio di utilizzabilità agli associati che non sono ancora stati assegnati, in quanto l'essere inquadrati come associati non sempre implica una assegnazione.

Esiste infatti un elenco presso il Ministero della pubblica istruzione, piuttosto numeroso, di professori che hanno avuto la nomina ad associato, con un decreto registrato dalla Corte dei conti, e che però sono in attesa di essere chiamati da questa o da quella università. Ora, secondo l'interpretazione di cui mi pare suscettibile questo emendamento, si darebbe la possibilità alle università di conferire incarichi anche a questi associati in attesa di assegnazione, mentre la norma precedente, cioè la lettera c) del primo comma dell'articolo 100,

limitava questa possibilità soltanto a coloro che avevano maturato il diritto a partecipare ai concorsi di idoneità.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento così come è formulato, non riguarda soltanto gli associati che non sono stati ancora assegnati, ma, anzi, si riferisce esplicitamente a quegli associati che sono stati già chiamati da una qualche università, ma per i quali non è ancora trascorso il triennio di servizio prescritto per il trasferimento ad altra università. Questa è una diversa interpretazione rispetto a quella data dal Presidente: infatti qui si dice: «prescindendosi in quest'ultimo caso dal termine di servizio...» il che, stante la normativa attuale, significa che l'associato che è già stato chiamato non può essere trasferito prima che siano passati tre anni. Pertanto, lo spirito dell'emendamento in esame è che siano chiamati sia gli associati che richiamava il Presidente, cioè quelli che sono ancora nel «listone», sia quelli già chiamati che però non hanno ancora superato il termine del triennio.

ULIANICH. Signor Presidente, chiedo scusa, ma non riscontro nel testo dell'emendamento l'interpretazione da lei data. Tale testo infatti recita: «mediante trasferimento di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità...», quindi, mi pare si tratti dei docenti che sono incaricati stabilizzati, o che abbiano superato tali giudizi.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, la novità consiste proprio in questa seconda categoria di docenti, ossia, quelli che hanno superato il giudizio di idoneità per professore associato. Come ha fatto presente il senatore Campus io ho dato una interpretazione limitativa, nel senso cioè che tale emendamento non solo fa riferimento ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che sono nel «listone», ma prevede l'utilizzabilità, mediante trasferimenti in deroga la norma precedente, anche di quei docenti che già rientrano nella categoria degli associati.

ULIANICH. Non riesco a vedere dove sia scritto che possono essere chiamati anche gli associati che sono nel «listone» del Ministero.

PRESIDENTE. Dove si dice: «o che abbiano superato tali giudizi», quindi, vuol dire che sono già associati e poi si aggiunge: «prescindendo, in quest'ultimo caso dal termine del triennio di servizio di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 22».

Secondo me, questa è un'espressione lata che comprende sia i docenti che hanno superato il giudizio di idoneità, sia quelli che sono già stati assegnati e per i quali si prescinde dal termine del triennio, sia quelli che sono nel «listone» in attesa di assegnazione.

ULIANICH. Ritengo che in proposito il testo dell'emendamento debba essere più chiaro, in quanto l'inciso: «prescindendosi in quest'ultimo caso dal termine del triennio di servizio» rinvia alla norma che prevede il non trasferimento prima del compimento del triennio di

servizio. Pertanto è chiaro che i docenti in questione debbano essere già stati assegnati, altrimenti, a partire da quando decorrebbe tale triennio? Quindi, se vogliamo comprendere in questa previsione anche i professori che figurano nel «listone» è necessario farvi un esplicito riferimento, in quanto, così come è formulata, la norma non è chiara.

PRESIDENTE. Il rilievo del senatore Ulianich è convincente; infatti io interpreto la norma, così come ho fatto, però, mi rendo conto che essa potrebbe anche essere interpretata in senso restrittivo, per cui, a scanso di equivoci, sarebbe più chiaro dire: «anche quelli che sono in attesa di assegnazione». Ora sta ai presentatori dell'emendamento dire cosa ne pensano.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Credo che anzitutto sia necessario un chiarimento sul significato d'insieme dell'emendamento e la spiegazione si fa più chiara se si ha presente la successione cronologica delle norme.

L'articolo 100 fu formulato nel momento in cui i giudizi ad associato non erano ancora stati attivati; pertanto con l'articolo 100, che li prevedeva, si sono volute considerare tutte le possibilità per coprire i posti delle università di nuova istituzione, prevedendo anche l'ipotesi di personale in attesa di giudizio ma avente già titolo all'insegnamento: il caso appunto degli incaricati stabilizzati. Ora, trascorso il tempo ed essendo stati attivati questi giudizi ad associato, l'emendamento propone che la norma valga anche per coloro che hanno superato il giudizio, perchè evidentemente se è possibile che chi è in attesa di giudizio venga utilizzato, a maggior ragione deve essere utilizzato chi ha superato il giudizio medesimo.

A questo punto interviene l'obiezione del senatore Ulianich e cioè che, così come è formulato, l'emendamento si riferisce solo a coloro che già sono stati chiamati. Allora, per dare alla norma tutta l'estensione che deve avere perchè si tratta in sostanza di una norma di emergenza, proporrei questa dizione che sottopongo all'attenzione della Commissione: «mediante trasferimento di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare al giudizio di idoneità per professori associati o che abbiano superato tali giudizi, prescindendo, nel caso siano stati già chiamati, dal termine del triennio di servizio, di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 22».

SPITELLA. Vorrei osservare che in questa formulazione si confondono le due procedure della chiamata e del trasferimento; bisognerebbe a mio parere, strutturare l'articolo in modo diverso.

Vi leggo come avevamo formulato l'articolo analogo nella legge Saporito (atto Senato 1936 VIII legislatura): «All'articolo 110 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche all'università per le facoltà istituite nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio e dal corso, nonchè all'università

di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma.

I professori associati e i ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità, possono chiedere il trasferimento alle università di cui al precedente comma, con l'osservanza delle disposizioni previste per i trasferimenti degli assistenti di ruolo».

Qui emerge il problema del consenso dell'università di partenza e dell'università di arrivo; ci impantiamo in una versione complicata, però se dobbiamo considerare anche i trasferimenti, non possiamo non considerare la doppia ipotesi della chiamata e del trasferimento.

PRESIDENTE. Io mi dichiaro favorevole alla norma con l'estensione specificata dal relatore Scoppola.

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il senatore Spitella ha sollevato un problema che è quello delle due ipotesi che vengono effettivamente ad essere comprese in questa dizione: quella di trasferimento e quella di chiamata. D'altra parte, l'ipotesi di chiamata comporta un problema di destinazione dei posti e non a caso è stata aggiunta una formula per cui, nell'eventualità di trasferimento, la ripartizione dei posti della fascia di associato viene modificata in conseguenza. Bisognerebbe aggiungere, dopo la parola: «trasferimento», le altre: «o chiamata» perchè si viene a configurare una chiamata diretta fatta con modalità particolari, cioè senza che vi sia il posto. Occorre rendersi conto del fatto che il meccanismo che stiamo introducendo è piuttosto anomalo. Si prevede che facoltà di nuova istituzione, per far fronte alle loro esigenze, senza avere a disposizione il posto, possano chiamare un associato che abbia vinto il concorso, possano trasferirlo od offrirgli la possibilità di trasferimento, e che quello risponda alla chiamata portandosi dietro - per così dire - il posto. Si tratta di un meccanismo che - a mio giudizio - deve essere studiato ed approfondito meglio.

Devo sottolineare che questa materia non riguarda nè le supplenze nè i contratti. Il disegno di legge che stiamo per approvare si riferisce nel titolo a modifiche della disciplina di supplenze e contratti. Viene da chiedersi se sia opportuno inserire, in un disegno di legge relativo alle supplenze e ai contratti, una modifica della disciplina relativa ai trasferimenti e alle chiamate con conseguenze che sono anomale, per non dire abnormi, rispetto alla dinamica normale che è quella della destinazione del posto sulla base della quale si fa il trasferimento o la chiamata. Sulla base di queste perplessità, che mi permetto di sottoporre alla Commissione, mi chiedo se non sarebbe opportuno lasciar cadere questo emendamento, rinunciando ad inserirlo in questo disegno di legge per riproporlo invece alla nostra attenzione nel

momento, che credo dovrà venire presto, in cui dovremo, in qualche modo, nella forma che la Presidenza riterrà opportuna, esaminare il cosiddetto «progetto Saporito» per vedere quali sono le parti di tale progetto che – come già dicevo prima – devono essere salvate; non vi è dubbio, infatti, che una parte di tale progetto vada recuperata: tanto è vero che tutti gli emendamenti, che vengono proposti anche da parte dei colleghi del Gruppo comunista che si sono pronunciati in linea di massima contro il «progetto Saporito», ne riproducono alcuni contenuti.

E allora, personalmente, proporrei di rinviare questa materia, che tocca la disciplina di tutta una tematica diversa, a quella sede e di limitarci oggi alla parte relativa alle supplenze e ai contratti.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei proporre un sub-emendamento all'emendamento in esame tendente ad aggiungere, dopo le parole: «o che abbiano superato tali giudizi», apposta una virgola, le parole: «che siano già stati chiamati o meno da una facoltà, prescindendosi, nel caso della chiamata, dal termine del biennio di servizio di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 22». Mi sembra che il discorso fatto prima dal senatore Spitella riguardasse unicamente gli associati già inquadrati: questo è quanto il senatore Spitella aveva detto sulla base del disegno di legge n. 1936!

Per quel che concerne l'atteggiamento assunto dal relatore, a me sembra normale l'aggiunta dell'ultimo comma dell'emendamento, cioè quella che recita: «nel caso di trasferimenti di docenti già inquadrati in ruolo, la ripartizione dei posti della fascia di associato viene modificata in conseguenza». Occorre tener conto del fatto che i professori associati da inquadrare o inquadrati sono, in massima parte, in soprannumero rispetto al contingente fissato come organico nella legge n. 382. Quindi, a me sembra giusto che vi sia la riserva contemplata nell'ultimo comma dell'emendamento. Non si tratta – mi pare – di grosse differenziazioni rispetto a quanto ha detto il relatore, per cui potrebbe sembrare opportuno che questo emendamento venisse approvato con le modifiche testè proposte.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di supplenza nè di contratto, quindi è materia al di fuori dell'ambito trattato dal disegno di legge!

ULIANICH. Lo capisco bene, ma si cerca di prevenire la supplenza con questa dizione, quindi, indirettamente tale norma rientrerebbe nel cono di luce che questo disegno di legge vorrebbe proiettare sulle università.

PAPALIA. Condivido la proposta di modifica avanzata dal senatore Ulianich, così come condivido il senso generale dell'emendamento che metterebbe immediatamente tutta una parte notevole di associati nelle condizioni di essere immessi nelle università. Il rinvio della materia all'esame delle modifiche al decreto presidenziale n. 382 mi pare che ci porterebbe molto lontano nel tempo; per cui, avendo ormai definito

queste cose, conviene - secondo me - risolvere adesso questo problema.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In qualità di rappresentante del Governo, vorrei pregare il senatore Papalia di accettare la richiesta, che mi sembra sia stata formulata dal relatore, di ritirare l'emendamento per discutere questa materia durante l'esame di un apposito disegno di legge, cioè del «progetto Saporito» (Atto Senato n. 57) o dello stralcio che - credo - il Parlamento potrà fare durante l'esame di esso. Qualora il senatore Papalia non dovesse accondiscendere alla richiesta fatta dal relatore, mi riservo di dare parere contrario perchè la materia non sembra essere strettamente attinente al disegno di legge in esame e perchè si andrebbe a toccare una tematica, che deve essere esaminata con attenzione, quale quella dei trasferimenti, con le implicazioni che questo emendamento così come è formulato, comporterebbe, cioè il «portarsi dietro» la cattedra, che sconvolgerebbero del tutto il discorso complessivo.

PRESIDENTE. Non per trovare una soluzione in qualche modo salomonica, ma per dovere di obiettività, vorrei dire che come Presidente non mi sento di poter mettere in votazione questo emendamento senza il parere della 1^a Commissione. In effetti, se in qualche modo è vero quanto dice il senatore Ulianich, cioè che indirettamente questa procedura può contribuire a ridurre le supplenze, è anche vero però che questa è una materia che riguarda i trasferimenti per cui non si può approvare una formulazione del genere; secondo me, la formulazione dell'emendamento Papalia-Spitella dovrebbe essere integrata con quello che ha detto anche il senatore Ulianich, ma la materia si allargherebbe. In effetti, però, si tratta di materia che non è compresa dal disegno di legge; potrebbe anche dirsi che non impegna maggiori oneri, ma è una materia delicata, per cui non mi sento, come Presidente, di metterla in votazione, visto che siamo in sede legislativa, senza aver prima acquisito il parere della 1^a Commissione; in sede politica, vorrei sottolineare che questo argomento non lo dobbiamo necessariamente rimandare alla discussione del disegno di legge n. 57, ma lo possiamo affrontare nell'ambito dell'esame del testo sugli associati presentato dal Governo, il disegno di legge n. 333. Pertanto vorrei pregare il senatore Papalia di ritirare l'emendamento.

PAPALIA. Ritiro l'emendamento soltanto perchè il Presidente ha posto il problema di ricorrere alla 1^a Commissione, anche se sono del parere che questo problema oggi poteva essere affrontato e risolto in modo adeguato; diversamente, ci troviamo ancora una volta di fronte a leggi e leggine che finiranno per ingolfare la Commissione ed il Parlamento.

Signor Presidente, a conclusione del mio intervento presento l'ordine del giorno preannunciato nella seduta di ieri:

«La 7^a Commissione permanente,

nell'approvare il disegno di legge n. 239, invita il Governo:
ad esaminare l'opportunità di retribuire le supplenze dei professori

di ruolo a tempo pieno provenienti da altra facoltà e da altra università».

(0/239/1/7)

PAPALIA

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è favorevole, intendendo «la opportunità» come un invito ad esaminare la questione.

PRESIDENTE. Suggestirei una modifica e cioè di sostituire il termine «opportunità» con la parola «possibilità».

PAPALIA. Accetto la proposta del Presidente.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi pare che il termine possibilità sia più incisivo: infatti, dicendo «possibilità», noi diamo per scontata l'opportunità che tali professori siano retribuiti e chiediamo al Governo di studiare se, all'interno della legislazione vigente, pur non avendo noi potuto introdurre in proposito una norma esplicita nell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, vi sono strumenti che consentono di corrispondere tale retribuzione. Pertanto, in questo senso la parola «possibilità» mi pare più efficace come sollecitazione al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Papalia, visto che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, insiste per la sua votazione?

PAPALIA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Papalia.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,20.